

R.G. 32884/2023




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni
spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 16.4.2025, ha
pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

 rappresentato e difeso, per procura allegata al
ricorso, dall'avv. Pier Luigi Panici, dall'avv. Chiara Panici e dall'avv.
Matteo Panici ed elettivamente domiciliato in Roma presso il loro studio
sito in via Germanico n. 172

RICORRENTE

CONTRO

, in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco
Giammaria per procura allegata alla memoria difensiva ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po 25/B

RESISTENTE



S.p.A. del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dal 01.10.1994 al 30.11.2019 sulle differenze retributive, e per l'effetto; 2. Condannare la [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, a costituire presso l'I.N.P.S., in favore del ricorrente, una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica corrispondente ai contributi previdenziali omessi per il periodo dal 01.10.1994 al 31.10.2018 (o dalle diverse date che dovessero risultare di giustizia), pari ad € 59.761,00 (o alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia) 3. Condannare la [REDACTED] S.p.A. al versamento nei confronti dell' I.N.P.S. dei contributi non prescritti per il periodo dal 01.11.2018 al 30.11.2019 (o per le diverse date che dovessero risultare di giustizia). In caso di contestazione degli importi suddetti, si chiede CTU contabile per la determinazione di tale riserva. Con rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA, Cpa, e 15% per spese generali come per legge, oltre rimborso del c.u., da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] s.p.a. la quale, preliminarmente ritenuta le necessità di integrazione de contraddittorio nei confronti dell'Inps - non parte dei giudizi precedenti, le statuizioni relative ai quali non opponibili all'istituto - e dedotta la inammissibilità del giudizio per infrazionabilità della domanda del lavoratore, resisteva nel merito al ricorso, infondato per l'assenza di qualsivoglia atto rivolto all'Inps per la costituzione della rendita vitalizia e nel merito per l'erroneità ed arbitrarietà dei calcoli effettuati in relazione a somme comunque non dovute.

Altresì l'Inps, costituitosi a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, ripercorsa la disciplina relativa all'omissione contributiva del datore di lavoro e i rimedi percorribili previsti dall'ordinamento per il



recupero dei contributi non prescritti, concludeva chiedendo al Tribunale di voler “...- nell'ipotesi di accertato e dichiarato dovuto pagamento della contribuzione omessa in relazione alla posizione del sig. [REDACTED] nei limiti del periodo risultante non coperto da prescrizione estintiva quinquennale, anche tenuto conto della legislazione emergenziale Covid, condannare la resistente [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento della contribuzione di legge, con aggravio di somme aggiuntive dall'inadempimento al saldo, ai sensi dell'art. 116 della Legge n. 388/2000. - inoltre, accertata l'intervenuta prescrizione della contribuzione omessa, pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di costituzione della rendita vitalizia proposta da parte ricorrente nei confronti della società datrice di lavoro, tenuto conto della prescrizione estintiva, per quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

La causa era istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una CTU contabile.

Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 16.4.2025 era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Senza merito la difesa della [REDACTED] convenuta eccepisce l'inammissibilità del ricorso, trattandosi, nella specie, di domanda di regolarizzazione contributiva - affatto diversa da quella spesa nei precedenti giudizi instaurati dal ricorrente nei confronti della [REDACTED] datrice di lavoro - per la quale non è dato ravvisare un abuso dello strumento processuale.



Nel caso di specie, poi, si è proceduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps.

E invero nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (strumento volto a porre rimedio ai danni causati al lavoratore dall'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva, cfr. Cass. n.32500/2001), per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'INPS della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell'INPS, ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica); dall'interesse dell'INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro; dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo (Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009 conf. Sez. L, Sentenza n. 4691 del 23/03/2012).

Giova inoltre ricordare che l'art. 2116, co. 1, c.c. prevede il principio generale secondo cui il lavoratore ha diritto ad ottenere l'erogazione delle



prestazioni previdenziali anche nei casi in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i relativi contributi all'Istituto competente.

Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che nei casi in cui la legislazione speciale preveda deroghe al predetto principio generale – cioè ipotesi in cui il lavoratore, in caso di omesso o incompleto o irregolare versamento dei contributi da parte del suo datore di lavoro, non abbia diritto in tutto o in parte all'erogazione delle prestazioni previdenziali dall'Istituto competente – il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno cagionato in tal modo al lavoratore.

Il principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c. è stato attuato dall'art. 40 della L. n. 153/1969 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 267/1972, i quali hanno modificato l'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939; quest'ultima disposizione ora dispone, al comma 2, che “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione [...]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe” e, al comma 3, che “i periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.

L'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 stabilisce che, dopo il decorso del termine di prescrizione del diritto dell'Istituto previdenziale ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro o dal lavoratore, non è ammesso il pagamento spontaneo tardivo da parte del



soggetto obbligato: ciò costituisce un corollario del principio secondo cui “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, per cui deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo dei datori di lavoro e degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti” (Cass. n. 6340 del 24/03/ 2005; Cass. n. 23116 del 10/12/2004; Cass. n. 301 dell’11/01/2001; Cass. n. 11140 del 16/08/2001; Cass. n. 330 del 12/01/2002), il quale principio comporta altresì che la prescrizione dei contributi è irrinunciabile sia dal debitore (datore di lavoro) che dal creditore (Istituto previdenziale), che il contributo eventualmente versato dal primo dopo il compimento della prescrizione è irricevibile da parte del secondo e che deve ritenersi nullo ex art. 2936 c.c. ogni patto contrario eventualmente intercorso tra datore di lavoro e Istituto previdenziale.

Da ciò discende, inoltre, che i contributi previdenziali prescritti e pagati tardivamente dal datore di lavoro all’Istituto previdenziale vanno restituiti a cura di quest’ultimo (in tal senso vd. Circolare INPS del 13 ottobre 1995, n. 262, punto 1.2).

Il termine di prescrizione dei crediti contributivi facenti capo all’Istituto previdenziale – attualmente previsto dall’art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha modificato l’art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato la previsione di cui all’art. 55, co. 1, del R.D.L. n. 1825/1935) – è di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui i singoli contributi sarebbero dovuti essere versati (il quale giorno è previsto dalla normativa relativa alle singole tipologie di contributi ed è fissato, a seconda dei casi, in



riferimento al singolo mese di riferimento, o al trimestre, ecc...): ad oggi sussiste, invece, un termine di prescrizione decennale nel (solo) caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, ai sensi dell'art. 3, co. 9, lett. a, II periodo, della L. n. 335/1995 (Cass. n. 9962 del 12/05/2005; Cass. n. 1372 del 29/01/2003; Cass. n. 4606/2004; Cass. n. 6173 del 7/03/2008; vd, Circ. INPS n. 31 del 2/03/2012), purché tale denuncia sia effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dei singoli contributi previdenziali omessi per i quali il denunciante chiede il recupero (Cass. n. 5811 del 10/03/2010) e senza che occorra comunicare tale denuncia anche al datore di lavoro (Cass. civ. sez. lav. 5/03/2009 n. 5320; Cass. n. 1372/2003, cit.).

Il combinato disposto dell'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939 e s.m.i. e dell'art. 3 della L. n. 335/1995 costituisce una evidente deroga al principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c., comportando che, in caso di prescrizione di crediti previdenziali insoddisfatti, il lavoratore o non ha diritto alla prestazione previdenziale o ha diritto a una prestazione previdenziale di importo più basso rispetto a quella che gli sarebbe spettato se il datore di lavoro avesse regolarmente versato tutti i contributi dovuti all'Istituto previdenziale.

In altri termini, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (di cui all'art. 2116 c.c.) opera limitatamente ai crediti previdenziali non prescritti, per i quali l'Istituto previdenziale opera un accreditamento figurativo in favore del lavoratore, indipendentemente dal successivo effettivo recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro



inadempiente; il diritto alla prestazione, garantito dal summenzionato principio di automaticità delle prestazioni, viene meno a causa del limite legale contenuto nell'art. 9, comma 3, L. 335/1995, in quanto al contribuzione dovuta è soggetta al termine prescrizione decorso il quale non può più essere richiesta né versata.

In forza dell'art. 2116, co. 2, c.c., il datore di lavoro resta comunque responsabile nei confronti del lavoratore, dopo il decorso del termine di prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'Istituto previdenziale, per il danno arrecato al lavoratore medesimo: quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, può agire avverso il datore di lavoro per ottenere risarcimento dei danni derivati dall'omissione contributiva, facendo valere il proprio diritto alla (integrità della) posizione contributiva, entro 10 anni decorrenti dal giorno in cui l'Istituto previdenziale ha rifiutato in tutto o in parte la pensione (vd. Cass. 4/06/1988, n. 3790; Cass. civ. sez. lav. 20/01/2016, n. 983; Cass. 11/09/2013, n. 20827).

E invero il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al secondo comma dell'articolo 2116 Cc, sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; da tale momento, pertanto, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione di tale diritto, restando irrilevante, a questo effetto, l'emanazione del provvedimento definitivo di rifiuto della prestazione assicurativa da parte dello istituto previdenziale a causa della constatata



deficienza (o insufficienza) contributiva, trattandosi di un atto meramente dichiarativo, riferito ad un'obbligazione che deriva unicamente dalla legge in presenza di determinati presupposti (cfr. Cassazione, sez. un., sentenza 18 dicembre 1979, n. 6568 e Cass. N. 831/1985).

Nella specie nessun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza che i contributi non versati al ricorrente da parte della  - in assenza di denuncia all'Inps ai fini dell'interruzione del termine prescrizione - si siano prescritti a decorrere dal quinquennio successivo al loro maturare - ossia in relazione al termine di maturazione del diritto alla retribuzione - potendosi fare salvi, ai fini del recupero da parte dell'Inps, quelli relativi al quinquennio anteriore la notifica del presente ricorso all'Inps, avvenuta in data 1.3.2024 e, quindi tenuto conto della sospensione dei termini in ragione della normativa emergenziale Covid 19 (che consente di aggiungere 311 giorni al termine ordinario di prescrizione) quelli a partire dal 23.4.2018.

Nessun rilievo assume invece, nella specie, la questione relativa al termine prescrizione relativo alla domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962

L'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per i contributi omessi ma, tale termine, non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale (sui rapporti tra l'azione ex art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 e quella ex art. 2116, comma 2, C.c.



e sulla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, v., in motivaz., Cass., SS.UU. nr. 3678 del 2009). A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, *ratione temporis* applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. n. 27683/2020, nr. 983/2016, conf. a Cass. nr. 3756/2003, richiamate da Cass., SS.UU., nr. 21302 cit.).

Considerato dunque che nel primo dei precedenti ricorsi è stata “espressa riserva di richiedere in separato giudizio le differenze retributive, il diritto alla completa regolarizzazione previdenziale ovvero al risarcimento danni per insufficiente versamento dei contributi”, valendo il presente atto come formale messa in mora ed interruttivo di ogni prescrizione” (cfr. pag. 19 ricorso giudizio rg. 41363/2019, allegato al ricorso odierno) e che tale riserva di azione, ben può avere effetto sostanziale interruttivo, essendo inequivoco il soggetto obbligato al quale è stata indirizzata (chiara indicazione del soggetto obbligato, elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione della pretesa, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, la eccezione di prescrizione deve essere respinta.

Ove anche si volesse far decorrere la prescrizione dell'azione volta alla costituzione della rendita dalla sentenza di accertamento del rapporto di lavoro, quest'ultima è stata emessa nell'aprile 2021: l'azione odierna, proposta con ricorso depositato in data 19.10.2023 è dunque chiaramente



tempestiva rispetto alla decorrenza dei termini prescrizionali come sopra individuati.

Passando alla quantificazione della riserva matematica, il CTU è stato chiamato a rispondere al seguente quesito: *“accerti il CTU esaminati gli atti di causa, eseguito ogni accertamento ed acquisiti tutti i documenti ritenuti necessari allo scopo di espletare l’incarico, l’importo che la [REDACTED] s.p.a. sarebbe tenuta versare ai fini della costituzione in favore del [REDACTED] della rendita vitalizia ex art.13 legge 1338 del 1962, in relazione ai contributi omessi per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 ottobre 2018, avuto riguardo agli importi riconosciuti al ricorrente con sentenza n. 6517/2023 (proc. RG n. 30643/2021) con esclusione dalla base imponibile di quelli imputabili a “ticket restaurant” o “premi aziendali (cc.dd. VAP) e comunque degli elementi tassativamente esclusi dalla legge”.*

Il CTU è stato poi richiesto, con provvedimento dell’8.10.2024, di effettuare lo stesso calcolo sui contributi omessi per il periodo dall’1.10.1994 al 23.4.2018, sulla scorta della recuperabilità di un maggiore periodo di contributi non prescritti da parte dell’Inps.

Il Tecnico nominato, per l’espletamento dell’incarico, ha del tutto correttamente utilizzato gli importi riconosciuti al ricorrente con sentenza n. 6517/2023 del Tribunale di Roma, con esclusione dalla base imponibile di quelli imputabili a *ticket restaurant* o premi aziendali per il periodo indicato (e per quello alternativo), con ciò dovendosi ritenere del tutto priva di fondamento l’obiezione della convenuta in ordine all’utilizzo di documenti privi di certezza (essendo state le retribuzioni dovute al



lavoratore determinate nel contraddittorio delle parti, all'esito di apposito giudizio).

Ha dunque esposto la metodologia utilizzata per i calcoli effettuati (*“Quantificazione delle differenze retributive annuali così come liquidate con sentenza 6517/2023 al netto dei buoni pasto e dei VAP; - Quantificazione dell'onere di costituzione per il periodo relativo coperto dal sistema retributivo; - Quantificazione dei contributi annuali con relativa aliquota di computo sulle retribuzioni sopra indicate; - Quantificazione montante contributivo quale sommatoria dei contributi sopra calcolati rivalutati sulla base degli specifici tassi di capitalizzazione alla data di Ottobre 2023”*) indicando la fonte di individuazione del coefficiente di riserva matematica, quello della determinazione della retribuzione dovuta, nonché, infine, quello seguito per la rivalutazione (art. 1, comma 9, della Legge 335/1995 e del Decreto legislativo 180/1997).

All'invio della bozza alle parti “Nessuna osservazione è stata ricevuta dai legali e dal CTU della parte convenuta ” (cfr. pag. 12 della relazione di CTU): il Tecnico ha invece preso specifica posizione in ordine alle osservazioni della difesa dell'Inps, recependole come da motivate conclusioni.

Orbene, ritiene il Tribunale che le conclusioni del CTU - motivate con ineccepibile rigore logico e scientifico e basate su accurate indagini in risposta al quesito posto al professionista - sono, a giudizio del Tribunale, pienamente condivisibili e adottabili a fondamento della decisione di merito. In relazione alle stesse, peraltro, la difesa della convenuta si è limitata - e solo nelle note di trattazione scritta - a contestazioni affatto



generiche e comunque infondate (essendo stati esplicitati tutti i parametri per effettuare il conteggio), neppure proponendo concretamente un diverso metodo o un diverso calcolo della riserva matematica che invece, sulla scorta del formulato quesito - a sua volta neppure contestato - ben deve ritenersi correttamente essere stata calcolata dal CTU.

In condivisione delle osservazioni dell'Inps, i contributi recuperabili sono quelli a partire dal 23.4.2018; il calcolo della rendita ex art. 13 da prendere in considerazione è quello effettuato dal CTU fino a quella data.

In accoglimento del ricorso, pertanto, la  s.p.a. deve essere condannata al versamento, nei confronti dell'Inps, dei contributi non prescritti dal 23.4.2018, in relazione al rapporto lavorativo intercorso tra le parti di causa, nonché al versamento in favore dell'Inps, dell'ammontare di € 91.984,13 per la costituzione della rendita vitalizia, nei termini e per le ragioni esposte, in favore del ricorrente .

La convenuta deve altresì essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente liquidate nella misura di cui al dispositivo. Stante la posizione sostanzialmente neutrale dell'Inps, le relative spese possono essere compensate.

La spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:



1. - condanna la [REDACTED] s.p.a., in persona del l.r.p.t., al versamento, nei confronti dell'Inps, dei contributi non prescritti, dal 23.4.2018, relativi al rapporto lavorativo intercorso tra le parti, nonché a versare all'INPS l'ammontare di € 91.984,13 per la costituzione della rendita vitalizia, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, in favore di [REDACTED];
2. - condanna la [REDACTED] alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore del ricorrente e da distrarsi, e compensa le restanti spese tra le parti;
3. - pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della [REDACTED] s.p.a., in persona del l.r.p.t..

Roma, 17.4.2025

Il Giudice
Silvia Antonioni

